Istituto Tecnico Agrario Statale
"A.TOSI"
Viale Marconi, 60 - 26845 CODOGNO (LO)
Tel. 0377/32250
codice fiscale 82501880155 - codice ministeriale LOTA01000L
e-mail LOTA01000L@istruzione.it – LOTA01000L@pec.istruzione.it
www.agrariotosi.edu.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

DEGLI STUDENTI

Il presente Regolamento viene adottato e approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 193 dell'8 gennaio 2026, sentito il parere del Collegio dei docenti in data 7 novembre 2025 (delibera n. 1072/4 e aggiornato con delibera n. 1073/3 del 15 dicembre 2025) ed è da considerarsi uno strumento di garanzia dei diritti e dei doveri per tutte le componenti della comunità scolastica: studenti, famiglie e personale scolastico.

Indice:

- Preambolo e principi fondanti

- Riferimenti Normativi:

- **Regolamento di disciplina degli studenti**

- Art. 1 – Principi fondamentali

- **Sezione I – Dei diritti degli studenti**

- Art. 2 – Diritti e libertà personali

- **Sezione II - Dei doveri e degli obblighi degli studenti**

- Art. 3 – Rispetto delle persone, delle cose e dell'ambiente

- Art. 4 – Doveri ed obblighi comportamentali

- Art. 5 - Uscite durante le ore di lezione

- Art. 6 - Uso di telefoni cellulari e altri dispositivi tecnologici

- Art. 7 – Atteggiamenti di bullismo/cyberbullismo

- Art. 8 – Rispetto delle norme di sicurezza

- **Sezione III – Delle norme che regolano le frequenze e le assenze**

- Art. 9 – Frequenza, ingressi e uscite, ritardi

- Art. 10 – Ritardi, entrate ed uscite posticipate

Sezione IV – Dei principi di applicazione delle sanzioni

- Art. 11 – Criteri di emanazione dei provvedimenti disciplinari

- Art. 12 – Procedura per l'irrogazione di sanzioni che non comportano l'allontanamento dalle lezioni o lo prevedono per un giorno

- Art. 13 – Competenza per l'emanazione dei provvedimenti disciplinari che prevedono l'allontanamento.

- Art. 14 – Sussistenza e motivazione delle sanzioni disciplinari che prevedono l'allontanamento

- Art. 15 – Rientro nella comunità scolastica

- Art. 16 – Ricorso avverso le sanzioni disciplinari

- Art. 17 - Tipologia della sanzione

- Art. 18 – Applicazione del Regolamento

- Art. 19 – Reati: rimando alla norma civile e penale

- Art. 20 – Modalità per l'adozione delle sanzioni disciplinari

- Art. 21 – Sanzioni e valutazione del comportamento

Allegati:

- **Allegato A: Tabella disciplinare**
- **Allegato B: Regolamento concernente il divieto di fumo (Comunicato 1 AR/2024/205, prot. G140 del 30/10/2024**
- **Allegato C: Regolamento per le lezioni di Scienze Motorie e Sportive**
- **Allegato D: Regolamento per l'utilizzo degli impianti Sportivi esterni**

PREAMBOLO E PRINCIPI FONDANTI

Il presente Regolamento di disciplina, nell'interesse di tutte le componenti coinvolte, intende definire le regole per il buon andamento generale dell'istituto, perseguendo la finalità di garantire l'esercizio dei fondamentali diritti previsti dalla norma costituzionale nell'ambito del sistema di istruzione e formazione nazionale. Il suddetto Regolamento vuole pertanto essere uno strumento di supporto allo sviluppo di una **equilibrata e collaborativa convivenza civile** nell'ambito dell'istituzione scolastica, deputata a presidiare il processo educativo e formativo delle studentesse e degli studenti in collaborazione con le famiglie - o gli esercenti la responsabilità genitoriale - nonché con tutte le agenzie educative coinvolte nel medesimo processo. **La regolamentazione dei comportamenti individuali e collettivi è, infatti, a garanzia e a tutela dell'esercizio dei diritti fondamentali di libertà e sicurezza attesi in un luogo deputato allo svolgimento di un'attività di pubblico interesse**. Ciascun componente dell'istituto è tenuto a rispettare, attuare e promuovere i valori etici e morali nei quali l'istituto medesimo si riconosce e ai quali vuole riferirsi nella propria azione educativa oltre che istruttiva:

- dignità e rispetto delle persone;
- uguaglianza, pari opportunità, inclusione e rifiuto di ogni discriminazione;
- valorizzazione delle diversità individuali e culturali;
- equità, solidarietà e leale collaborazione;
- onestà, integrità, trasparenza ed imparzialità;
- responsabilità e professionalità;
- valorizzazione del merito;
- tutela dell'ambiente;
- sicurezza e salubrità dei luoghi di studio e di lavoro.

Ognuno è tenuto a conoscere le norme contenute nel presente Regolamento, operando nell'interesse della comunità, ed è chiamato a rispettarle, riconoscendone il carattere vincolante, e a promuoverne la diffusione in un'ottica collaborativa e di co-costruzione di un sereno clima improntato alla cittadinanza attiva. Esso è in piena armonia con il PTOF e contribuisce alla sua piena attuazione. L'ambiente scolastico è un luogo in cui il compito istituzionale di trasmissione ed elaborazione dei saperi è reso possibile ed efficace dalla qualità delle relazioni tra insegnanti e studenti. La necessità del rispetto delle norme contenute nel Regolamento deve nascere dalla condivisione delle norme stesse una volta compresa la loro

importanza nel garantire l'indispensabile serenità ed efficacia della relazione educativa. Le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa, sono sempre temporanee, si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e devono tenere conto della situazione personale dello studente.

Riferimenti Normativi:

D.P.R. 24G/1GG8 - Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

D.P.R. 275/1GGG - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59

D.P.R. 235/2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

D.M. MIUR n. 30/2007 - Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica

D.Lgs. 81/2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Circ. MIUR 3602/2008 - Circolare sui regolamenti d'istituto

L. 71/2017 - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

L. G2/201G - Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica.

Circ. n. 1071G0 del 1G/12/2022 - Indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe

Circ. n. 33G2 del 16/06/2025 – Disposizioni in merito all'uso degli smartphone nel secondo ciclo d'istruzione

D.P.R. 134/2025 - Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

Regolamento di disciplina degli studenti

Art. 1 – Principi fondamentali

La scuola promuove lo sviluppo della persona dello/a studente/studentessa, con attenzione alla sua crescita culturale e sociale; in quanto membro della comunità scolastica, lo/a studente/studentessa gode di diritti e risponde dei propri doveri. Egli/Ella si impegna per raggiungere il successo negli studi per il bene proprio e della collettività in cui è inserito, organizzando il proprio tempo, le proprie attività e adeguando i propri comportamenti

Sezione I – Dei diritti degli studenti

Art. 2 – Diritti e libertà personali.

Diritti dello/a studente/studentessa

Lo studente/studentessa ha diritto:

1. al riconoscimento della propria dignità personale da parte di chiunque operi, a qualsiasi titolo, nella scuola;

2. alla libera espressione del proprio pensiero, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole della scuola;

3. alla tutela contro molestie, derisione, penalizzazione o discriminazione per le proprie idee religiose o politiche, per l'appartenenza etnica, per i propri orientamenti sessuali e per le proprie condizioni fisiche o psicologiche;

4. alla tutela della riservatezza, nel pieno e costante rispetto delle norme di legge che regolano il diritto alla privacy;

5. ad accrescere le proprie conoscenze, sia culturali che umane, in una scuola qualificata nei programmi e nei metodi;

6. al conseguimento degli obiettivi formativi, e a tal fine la scuola si impegna a rimuovere gli ostacoli che limitano la piena formazione;

7. a conoscere fini, obiettivi e metodi dell'attività didattica programmata dal Consiglio di Classe;

8. ad una valutazione tempestiva e trasparente nei criteri, nei metodi e negli strumenti, così come definiti nel documento del Consiglio di Classe;

9. ad agire in un ambiente sicuro, solidale, accogliente e sostenibile nelle strutture e nelle relazioni umane.

Sezione II - Dei doveri e degli obblighi degli studenti

Le violazioni potranno essere segnalate al D.S., o a un suo delegato, dai docenti e/o dai collaboratori scolastici preposti alla vigilanza, e comporteranno l'applicazione nei confronti del trasgressore di un provvedimento disciplinare rilevante ai fini della valutazione della condotta.

La violazione al Regolamento, che arrechi danno a cose e/o persone, comporterà per lo/la studente/studentessa responsabile l'obbligo del risarcimento[1] dell'eventuale danno prodotto come previsto e regolamentato dai codici civile e penale.

Art. 3 – Rispetto delle persone, delle cose e dell'ambiente

Ogni studente/studentessa deve contribuire alla qualità della vita di relazione all'interno dell'Istituto, in particolare:

1. **ha il dovere di rispettare i compagni**, le loro idee, la loro provenienza e la loro condizione fisica e scolastica, evitando comportamenti che possano essere fonte di emarginazione per qualcuno di essi;
2. **ha il dovere di seguire l'azione educativa svolta e proposta dagli insegnanti**, osservando le disposizioni da essi impartite (p.es. l'assegnazione del posto, etc.); **ha, inoltre, il dovere di rispettare tutto il personale** che, a diverso titolo, opera all'interno dell'Istituto dando voce alla volontà dell'istituzione;
3. **ha l'obbligo**, sia all'interno dell'Istituto che durante tutte le attività scolastiche programmate all'esterno, **di utilizzare un linguaggio adeguato al contesto** (non usare turpiloquio, espressioni scurrili e/o offensive nei confronti di alcuno, **non bestemmiare**);
4. **ha il dovere di muoversi ordinatamente, usando un tono di voce moderato,** durante gli spostamenti dai/ai locali nei quali svolge la propria attività scolastica;
5. **ha il dovere di prestare attenzione all'igiene personale e alla cura di sé**;
6. **ha l'obbligo di adottare un abbigliamento decoroso, consono all'ambiente scolastico ed alla dignità dell'attività che in esso si realizza**; in particolare:

[1] In caso di gravi e comprovati problemi economici (ISEE fino a 6.000 €) è possibile commutare il risarcimento pecuniario con attività a beneficio dell'Istituzione scolastica.

I. evitare pantaloni con strappi eccesivi e che lascino visibile la pelle in zone intime;
II. non indossare infradito o ciabatte;
III. evitare abiti troppo succinti/attillati/aderenti ad es.:
    A. abiti con scollature profonde;
    B. leggings estremamente aderenti;
    C. calzoncini da attività sportiva;
    D. canottiere e indumenti che lasciano le spalle scoperte;
IV. non indossare capi che lasciano vedere o intravedere l'abbigliamento intimo;
V. non scoprire la pancia;
VI. non indossare copricapi, cappelli e cappucci della tuta/felpa se non per motivi religiosi o esigenze adeguatamente motivate;
VII. non rendere visibili tatuaggi volgari, offensivi o a sfondo politico;

N.B. la precedente sezione del Regolamento è da considerarsi valida per tutte le attività scolastiche escluse quelle di Scienze Motorie e Sportive, per quali si rimanda agli allegati B e C di questo documento.

7. **ha l'obbligo di non imbrattare i muri, non danneggiare le pareti o le suppellettili delle aule, di mantenere il decoro della propria aula** e di ogni altro spazio o locale frequentato, **riponendo carte e rifiuti negli appositi contenitori della raccolta differenziata**;
8. **ha il dovere di avere riguardo di tutte le attrezzature tecniche** ed ogni altro materiale che riceve in uso temporaneo o con i quali svolge, anche saltuariamente, parte delle proprie attività scolastiche;
9. **ha l'obbligo di adeguarsi e mettere in pratica le disposizioni previste nel piano di sicurezza della scuola** (L. 626/96; D.Lgs. 81/2008).

N.B. Tutte le infrazioni all'articolo 3 devono essere tempestivamente segnalate dal docente tramite nota disciplinare sul Registro Elettronico.

Art. 4 – Doveri ed obblighi comportamentali

Ogni studente/studentessa deve collaborare con gli insegnanti per rendere produttivo il processo di formazione, suo e dei propri compagni, in un clima di serena convivenza, in particolare:

1. mantiene in ogni momento della vita scolastica un comportamento serio e responsabile e partecipa a tutte le attività didattiche e culturali con atteggiamento adeguato e costruttivo;
2. non deve mettere in atto nei confronti di alcuno aggressioni verbali e/o fisiche;
3. non disturba lo svolgimento delle lezioni e/o lo svolgimento delle Assemblee e vi partecipa attivamente;
4. non deve in nessun caso abbandonare di propria iniziativa i locali dell'Istituto, né durante l'intervallo, né durante le diverse attività scolastiche, anche qualora le stesse si svolgessero al di fuori dell'Istituto;
5. non si sottrae deliberatamente ai momenti di verifica e all'obbligo di frequentare le attività educative programmate dal Consiglio di Classe;
6. è diligente nell'esecuzione dei compiti e puntuale nelle consegne;
7. **attende sempre nella propria aula il docente della lezione successiva,** mantenendo un comportamento disciplinato, salvo diverse indicazioni da parte del docente di riferimento (p.es. spostamenti dei gruppi lingue);
8. **esce per accedere ai servizi igienici, ai distributori idrici e di alimenti - localizzati in prossimità della propria aula** - solo con l'autorizzazione dell'insegnante che ha il compito di concederla ad uno studente/studentessa per volta ed in nessun caso negli ultimi 5 minuti della lezione in corso, al fine di garantire il servizio di vigilanza dovuto; in caso di urgenza il docente lascerà uscire l'alunna/o ma attenderà il collega dell'ora successiva per informarlo;
9. **si adopera affinché l'uscita autorizzata sia di breve durata**;
10. accede ai servizi di segreteria solo negli orari e nei giorni stabiliti, previa autorizzazione del docente;
11. **ha l'obbligo di risarcire**[2] **i danni arrecati a persone**, oggetti e ambienti dell'Istituto in caso di comportamenti dannosi verso terzi e/o verso gli ambienti e le attrezzature in uso nella scuola;
12. **ha l'obbligo di non fumare nei locali dell'edificio scolastico e nel cortile** (L. 3/2003, art. 51 - Tutela della salute dei non fumatori); **il suddetto divieto vale anche per l'utilizzo delle sigarette elettroniche**. In merito a questo punto si rimanda, per il dettaglio normativo, all'allegato B.
13. Rispetta il divieto di introdurre qualsiasi materiale che possa risultare pericoloso per l'incolumità delle persone o per la sicurezza degli ambienti scolastici. Si sconsiglia inoltre di portare a scuola oggetti estranei alle attività didattiche.

[2] In caso di gravi e comprovati problemi economici (ISEE fino a 6.000 €) è possibile commutare il risarcimento pecuniario con attività a beneficio dell'Istituzione scolastica.

L'istituto non si assume alcuna responsabilità in caso di furti e smarrimenti, indipendentemente dalle circostanze in cui essi si verifichino.

N.B. Tutte le infrazioni all'articolo 4 devono essere tempestivamente segnalate dal docente tramite nota disciplinare sul Registro Elettronico.

Art. 5 - Uscite durante le ore di lezione

• È autorizzabile l'uscita di UN SOLO studente alla volta e per un tempo ragionevolmente limitato.

• **I distributori sono posti nelle scuole per un utilizzo estemporaneo e pertanto il loro uso non dovrebbe sostituire la buona pratica di portare la merenda da casa.**

• **Non è permesso sostare nei pressi del distributore oltre il tempo strettamente necessario per l'acquisto e creare situazioni di confusione e disordine.**

• **La consumazione deve essere fatta prestando estrema attenzione a non sporcare gli ambienti scolastici e depositando i materiali di scarto negli appositi contenitori e non è consentito mangiare durante le ore di lezione.**

• È assolutamente vietato manomettere o comunque utilizzare in maniera impropria il distributore al fine di conservarne la funzionalità e la sicurezza di utilizzo.

Art. 6 - Uso di telefoni cellulari e altri dispositivi tecnologici (cellulari, auricolari, tablet, smartwatch, etc.)

1. **L'uso del cellulare risulta normato dalla Circolare n. 33G2 del 16 giugno 2025, in particolare si ricorda** "[…] *il divieto di utilizzo dello smartphone durante l'orario scolastico* […]".

2. Lo studente è tenuto, all'ingresso in classe, a riporre autonomamente il cellulare spento nello zaino. Al fine di consentire il rispetto del divieto in questione, come previsto dalla Circolare n. 3392 del 16 giugno 2025, l'Istituto scolastico ha anche dotato ogni classe di un porta-cellulari dotato di tasche numerate in cui lo studente può depositare il proprio dispositivo.

3. Lo studente è responsabile del proprio cellulare.

4. Alla prima violazione del divieto di utilizzo del cellulare lo studente riceve una Nota Disciplinare; alla seconda infrazione annotata sul Registro il docente informa della reiterata violazione l'Ufficio di Presidenza che provvederà a sospendere l'alunno per un giorno. Alla terza violazione del suddetto divieto, lo studente è sospeso due giorni. Se,

nonostante le suddette sanzioni, l'alunno persevera nell'utilizzo del cellulare, il Coordinatore di Classe informa la famiglia e viene convocato il Consiglio di Classe per ulteriori e più severe sanzioni.

5. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra gli/le studenti/studentesse e le famiglie, in caso di urgenza o gravità, potranno essere soddisfatte mediante gli uffici di segreteria/portineria e non con l'uso del telefono cellulare personale.

6. Nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o qualsiasi altro dispositivo (ad es. *smartwatch*) durante una verifica, la stessa sarà ritirata. Il Consiglio di Classe interessato dovrà riunirsi tempestivamente per assumere provvedimenti disciplinari nei confronti dello studente coinvolto e per prendere decisioni in merito all'accaduto sulla base di considerazioni relative alla situazione scolastica e personale del ragazzo. Tutte le deliberazioni adottate dovranno essere puntualmente verbalizzate e motivate. La famiglia dovrà essere subito avvisata dall'accaduto e del provvedimento.

7. All'interno di tutti i locali della scuola, nelle aule, nelle sedi utilizzate per l'attività didattica come palestre e laboratori, sono vietate fotografie e audio-video-riprese di ambienti e persone, salvo in caso di esplicita autorizzazione del docente responsabile. In determinati contesti educativi e didattici (ad esempio durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione) il docente potrà autorizzare fotografie e riprese, purché effettuate nel rispetto di tutte le persone coinvolte. In entrambi i casi è severamente vietata qualsiasi forma di condivisione e di diffusione, se non tramite i canali ufficiali dell'Istituto. Si rende noto agli studenti e alle loro famiglie che la violazione della privacy costituisce un reato passibile di denuncia all'autorità competente. Il materiale, raccolto durante le attività scolastiche, potrà essere inviato ai docenti che si occupano dei social media e la diffusione/pubblicazione dei medesimi dovrà avvenire solo sui canali ufficiali dell'istituzione scolastica.

Art. 7 – Atteggiamenti di bullismo/cyberbullismo

Scuola e famiglia sono chiamate, ciascuna per la propria parte di competenza educativa, a cooperare in un intervento mirato a diffondere atteggiamenti mentali e culturali che considerino la diversità come una ricchezza e che educhino all'accettazione, alla consapevolezza dell'altro, al senso della comunità e della responsabilità collettiva; non vanno colpevolizzati gli strumenti e le tecnologie e non va fatta opera repressiva di quest'ultime, occorre viceversa fare opera d'informazione, divulgazione e conoscenza per garantire comportamenti corretti in rete e sui canali social, intesi ormai come "ambienti di vita" che possono dar forma ad esperienze sia di tipo cognitivo che affettive e socio-relazionali.

Sono considerati bullismo/cyberbullismo sia gli atti di violenza fisica o verbale di qualsiasi tipo, soprusi e manifestazioni di prepotenza, minacce, sia comportamenti che

possano essere fonte d'emarginazione, diffusione di calunnie o pettegolezzi, oltre che azioni di intenzionale aggressività manifestate anche tramite social.

Non sono ammessi e tollerati in nessun caso atteggiamenti di bullismo/cyberbullismo verso studenti/studentesse, intere classi, né verso gli insegnanti e il personale che opera nella scuola a qualunque titolo.

Come da Circolare n. 33G2 del 16 giugno 2025 è vietato a scuola l'utilizzo del cellulare, quindi non è consentito agli studenti/studentesse, durante le attività didattiche o comunque all'interno di tutti gli spazi della scuola, acquisire – mediante smartphone o altri dispositivi elettronici – immagini, filmati o registrazioni vocali.

È dovere degli/delle studenti/studentesse segnalare tempestivamente le situazioni di bullismo/cyberbullismo di cui vengono a conoscenza agli organi preposti (Dirigente scolastico, referente del bullismo/cyberbullismo, psicologi della scuola, docenti e personale scolastico), consapevoli del fatto che verrà garantita loro la riservatezza di quanto comunicato.

A tale scopo è stata creata una casella di posta elettronica dedicata, alla quale gli studenti possono rivolgersi nella certezza di garanzia di tale riservatezza (e-mail dedicata per le segnalazioni: nobullismo@agrariotosi.it).

L'insieme di queste azioni di attenzione, tutela ed educazione, di cui la scuola si fa carico, è rivolto a tutti le figure coinvolte in episodi di bullismo e cyberbullismo, sia che si trovino nella posizione di vittime sia che si trovino in quella di responsabili di possibile reato: è infatti compito ed intenzione dell'istituzione scolastica promuovere attività preventive, educative e ri-educative a tutela della vittima e, comunque, di tutte le figure coinvolte a vario titolo in episodi di tale natura.

Si rende, inoltre, noto che ciascun minore ultraquattordicenne che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore dalla segnalazione il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali (https://www.garanteprivacy.it/), che rimuoverà i contenuti entro 48 ore.

Art. 8 – Rispetto delle norme di sicurezza

Ogni studente/studentessa è tenuto a rispettare le disposizioni contenute nel piano per la sicurezza dell'Istituto, emanate in attuazione del D.Lgs. 81/2008 e, pertanto, ad adottare comportamenti che non mettano in alcun modo a repentaglio la propria incolumità, quella dei propri compagni e del personale dell'Istituto. In particolare, l'alunna/o ha l'obbligo di:

1. non sporgersi dalle finestre e non sedersi sui davanzali;

2. non sedersi sui caloriferi;

3. non usare l'ascensore, se non quando espressamente autorizzato dal personale della scuola;

4. **non correre negli spazi e nelle pertinenze dell'edificio scolastico**;

5. **non adottare atteggiamenti e/o comportamenti, anche se scherzosi, che comportino contatti fisici fastidiosi e/o anche solo potenzialmente pericolosi**;

6. non manomettere i sistemi antincendio (estintori, manichette) e non rimuovere o danneggiare i segnali di sicurezza.

Sezione III – Delle norme che regolano le frequenze e le assenze

Art. G – Frequenza, ingressi e uscite, ritardi

La frequenza è obbligatoria.

Al termine degli scrutini finali gli alunni ammessi sono iscritti automaticamente alla classe successiva.

Gli studenti che non partecipano ad attività integrative programmate dalla Scuola che si svolgano fuori sede (viaggi di istruzione, manifestazioni culturali, etc.) sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni nei periodi considerati.

Si sottolinea che ogni assenza va giustificata entro 3 giorni dalla stessa, oppure verrà comminata una nota disciplinare.

La scuola al mattino apre alle ore 8.10; le lezioni iniziano al suono della seconda campana delle ore 8.15.

Per comprovati motivi di trasporto, gli studenti possono fare richiesta di:

- uscite anticipate

compilando l'apposito modulo che costituisce anche un'autocertificazione del genitore o dell'esercente la responsabilità genitoriale che risponde di quanto dichiarato.

Si sottolinea che il permesso di ingresso posticipato/uscita anticipata decade in caso di spostamenti con mezzi propri. Lo studente che venisse colto a fruirne pur essendo giunto presso l'Istituto con mezzi propri sarà oggetto di sanzione disciplinare grave.

La scuola si riserva di effettuare controlli a campione e, in casi di mancata corrispondenza tra i dati forniti e quelli dell'azienda erogatrice del servizio di trasporto, sarà revocata l'autorizzazione concessa.

La mancata ottemperanza al presente Regolamento costituisce elemento di valutazione nel voto di comportamento.

Art. 10 – Ritardi, entrate ed uscite posticipate

L'ingresso in aula dopo le ore 8.15, salvo i permessi concessi, è considerato ritardo e deve essere giustificato il giorno successivo; la reiterazione dei ritardi non giustificati incide sul voto di condotta.

Si sottolinea che ogni ritardo va giustificato entro 3 giorni dallo stesso, oppure verrà comminata una nota disciplinare.

- Gli studenti in ritardo entro i 10 minuti, fino alle 8.25, potranno essere ammessi in aula e il docente segnerà l'ingresso con ritardo breve sul Registro Elettronico.
- Oltre i dieci minuti di ritardo gli studenti **non potranno essere ammessi** ed entreranno all'ora successiva, alle ore 9.05.
- Gli ingressi oltre alle ore 9.05 dovranno essere approvati dalla vicepresidenza; pertanto, gli studenti dovranno recarsi presso l'ufficio di presidenza per chiedere l'approvazione all'ingresso.

Si ricorda che non sono possibili entrate dopo il termine della prima ora, se non per gravi e comprovati motivi; per questo gli ingressi posticipati devono essere approvati dalla vicepresidenza che chiederà un **documento giustificativo**.

Il permesso di uscita anticipata viene concesso solo se:

- Entro le ore 10 viene inviata una richiesta all'indirizzo email permessi@agrariotosi.it, allegando copia del documento di identità di chi si reca a scuola per ritirare lo studente;
- Sussistono valide e comprovate motivazioni;
- Risulta la giustifica sul libretto elettronico;
- Gli **studenti minorenni** potranno uscire soltanto se accompagnati. In caso di ritiro da parte di un delegato, occorre allegare alla richiesta email copia del documento di identità della persona autorizzata.
- Qualora si richieda che lo studente minorenne possa uscire **non accompagnato**, sarà necessario compilare e allegare alla richiesta l'apposito modulo di autorizzazione.
- Gli **studenti maggiorenni** sono autorizzati a giustificare personalmente assenze e permessi. Qualora le famiglie non fossero d'accordo, sono pregate di inviare una comunicazione all'indirizzo permessi@agrariotosi.it.

Se la richiesta di permesso di uscita anticipata verrà accettata, la vicepresidenza riporterà l'uscita sul Registro Elettronico di classe; i docenti in aula, che la visualizzeranno permetteranno l'uscita dell'alunno.

Al rientro a scuola gli studenti dovranno consegnare alla vicepresidenza un documento giustificativo (per es. rilasciato da medici, enti pubblici ecc…), che attesti orario e luogo di presenza dello studente.

Le norme che regolano le uscite anticipate confidano nel senso di corresponsabilità e collaborazione degli studenti e delle famiglie.

Le richieste incomplete della documentazione o pervenute ad altra mail, oppure oltre l'orario indicato, non verranno per nessun motivo prese in considerazione.

Sezione IV – Dei principi di applicazione delle sanzioni

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Sono sanzionabili sia le mancanze commesse all'interno dell'Istituto, durante l'attività didattica ordinaria o aggiuntiva, sia quelle commesse in altre sedi esterne all'Istituto, in occasione di uscite didattiche, visite guidate, viaggi d'istruzione, PCTO (ex Alternanza Scuola/Lavoro), attività sportive o culturali o che, sebbene commesse esternamente, abbiano ricadute e/o conseguenze in ambito scolastico o siano conseguenze di comportamenti iniziati in ambito scolastico (es: mobbing o cyberbullismo nei confronti di: Dirigente Scolastico, docenti, personale della scuola, studenti, genitori di altri alunni, e di chiunque venga in contatto con loro per motivi scolastici).

2. Sono altresì sanzionabili le mancanze connesse con l'uso improprio di strumenti appartenenti all'Istituto.

Art. 11 – Criteri di emanazione dei provvedimenti disciplinari

L'azione disciplinare non ha scopo punitivo perché tende al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

– La sanzione deve essere tempestiva perché ne sia assicurata la comprensione e quindi l'efficacia.

– In nessun caso può essere sanzionata la libera e corretta espressione di opinioni.

– Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno; tengono conto della situazione personale dello studente/studentessa, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

– Il temporaneo allontanamento dello studente/studentessa dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

Lo studente/studentessa è tenuto ad attenersi alle regole stabilite come espressione di una corretta partecipazione al "sistema" scolastico e al processo educativo in evoluzione.

Le inadempienze e le trasgressioni degli alunni sono da interpretare come segnali di inadeguata consapevolezza dei propri doveri e di scarso senso di responsabilità e

richiedono un puntuale e tempestivo intervento da parte dei docenti che, in collaborazione con la famiglia, cercheranno di rimuovere le cause che le hanno prodotte.

Art. 12 - Procedura per l'irrogazione di sanzioni che non comportano l'allontanamento dalle lezioni o lo prevedono per un giorno

Per le infrazioni che non comportano l'allontanamento dalle lezioni, come da Tabella disciplinare in coda al presente Regolamento di disciplina, si prevedono le seguenti sanzioni.

1. Ammonizione verbale da parte di un Docente e nota disciplinare sul Registro elettronico: il Docente ammonisce verbalmente lo studente e ne prende nota sul Registro elettronico, descrivendo sommariamente l'infrazione, dandone così comunicazione alla famiglia.

2. Ammonizione verbale del Dirigente Scolastico o di un suo delegato (Vicepreside o Collaboratore di presidenza) e nota disciplinare sul Registro elettronico: il Dirigente Scolastico o un suo delegato (Vicepreside o Collaboratore di Presidenza delegato), anche su segnalazione di un Docente o del personale scolastico, ammonisce verbalmente lo studente e ne prende nota sul Registro elettronico, descrivendo sommariamente l'infrazione, dandone così comunicazione alla famiglia.

3. Per i comportamenti più gravi, in aggiunta a quanto previsto dai precedenti punti 1 e 2 del presente Art. 12: se lo studente è maggiorenne può essere allontanato dalle lezioni sino al termine delle lezioni della giornata, previo avviso al genitore; se lo studente è minorenne può essere allontanato dalla classe sino al termine delle lezioni della giornata, e/o i genitori possono essere invitati a prelevare il proprio figlio da scuola.

4. Ammonizione scritta da parte del consiglio di classe e/o del Dirigente.

5. Allontanamento per un giorno dalle attività didattiche:

a. Il Dirigente Scolastico, a seguito di una singola infrazione grave, ovvero appartenente a quelle per cui è prevista l'allontanamento dalle lezioni come da Tabella disciplinare in coda al presente Regolamento di disciplina, anche su segnalazione di un Docente o del personale scolastico, dopo aver esplicato la procedura di audizione, esplicitata per esteso all'art. 13, dell'alunno e, se minorenne, dei genitori, può irrogare la sanzione di allontanamento di un giorno dalle attività didattiche, senza dover convocare necessariamente il Consiglio di Classe. Il provvedimento adottato viene trascritto sul Registro elettronico, dandone così comunicazione alla famiglia.

6. Ogni comunicazione effettuata sul Registro elettronico ha valore di comunicazione formale alla famiglia.

Art. 13 – Competenza per l'emanazione dei provvedimenti disciplinari che prevedono l'allontanamento.

1. **Allontanamento inferiore a 15 giorni** - Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sino a 15 giorni **sono sempre adottati dal Consiglio di classe competente nella sua composizione integrale**. Alla delibera non possono prendere parte, qualora ne siano membri, né lo studente/studentessa direttamente interessato, né il genitore, in quanto essi hanno il dovere di astenersi in merito a sanzioni che li riguardino direttamente.

Audizione: lo studente/studentessa interessato/a da eventuali provvedimenti disciplinari, prima che si riunisca il Consiglio di classe, ha la facoltà di essere audito dal Dirigente scolastico (o da un suo delegato) e da una rappresentanza dei docenti del consiglio di classe, per presentare succintamente il proprio punto di vista. Le giustificazioni possono essere presentate da parte dell'alunno anche per iscritto. L'audizione dovrà essere convocata tramite Registro Elettronico o altra forma di comunicazione ufficiale. La non partecipazione all'audizione (anche in forma di memoria scritta), esclude la possibilità di impugnare la sanzione, purché vi sia la certezza dell'avvenuta convocazione.

Nel disporre l'allontanamento dalle lezioni, il Consiglio di Classe individua un'attività alternativa, utile alla comunità scolastica. Lo studente ha il diritto di optare tra l'allontanamento e l'attività alternativa.

Nel caso di studente minorenne, l'opzione per l'attività alternativa è efficace solo se condivisa dalla famiglia. L'opzione per l'attività alternativa comporta la regolare frequenza ed esclude la possibilità di impugnare la sanzione.

2. **Allontanamento superiore a 15 giorni** - Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni sono adottati dal Consiglio di Istituto se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

A. devono essere stati commessi reati, compresi quelli che vìolino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve essere stata causata una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento, etc.);

B. il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal comma 7 dell'art. 4 dello Statuto (DPR 249/98). In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.

3. **Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico** - Le sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente/studentessa dalla comunità scolastica fino al termine

dell'anno scolastico sono adottate da parte del Consiglio d'Istituto alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

A. devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

B. non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente/studentessa nella comunità durante l'anno scolastico.

Con riferimento alle sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 giorni, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico.

Il Consiglio di Istituto, nei casi più gravi di quelli già indicati nei punti precedenti ed al ricorrere delle stesse condizioni, può emanare sanzioni che comportano l'esclusione dello studente/studentessa dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Art. 14 – Sussistenza e motivazione delle sanzioni disciplinari che prevedono l'allontanamento

Le sanzioni disciplinari possono essere disposte soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi, dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente/studentessa.

La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che l'hanno resa necessaria (art. 3 L. 241/1990), nel rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

Nel caso di sanzioni che comportino l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione agli esami di Stato, occorrerà anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente/studentessa nella comunità durante l'anno scolastico".

Art. 15 – Rientro nella comunità scolastica

Nei periodi di allontanamento, lo studente deve mantenere viva la comunicazione con i docenti, in modo da preparare il proprio rientro nella comunità scolastica.

Sarà suo preciso dovere controllare quotidianamente il Registro Elettronico e tenersi aggiornato sugli argomenti svolti in classe e sui compiti assegnati.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, **se reputato necessario dal Consiglio di Classe**, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente/studentessa ed eventualmente con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un

percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Art. 16 – Ricorso avverso le sanzioni disciplinari

Come da DPR 249/98 avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione all'Organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato secondo la seguente composizione:

- Dirigente Scolastico;
- un docente;
- un genitore;
- uno studente rappresentante d'Istituto.

L'organo di garanzia dura in carica un anno ed ha i seguenti compiti:

- decidere in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari e decidere in merito ai conflitti che eventualmente dovessero insorgere all'interno della scuola, circa l'applicazione del Regolamento di disciplina.

Avverso i ricorsi l'Organo di garanzia deve esprimersi nei successivi 10 giorni.

Entro 15 giorni decorrenti dalla comunicazione e dalla decisione dell'Organo di garanzia della scuola si può far ricorso all'Organo di garanzia regionale, che deve esprimersi entro 30 giorni

Art. 17 – Tipologia della sanzione

La violazione degli obblighi e dei doveri dà luogo all'applicazione delle sanzioni.

Nell'adozione dei provvedimenti disciplinari si tiene conto sia delle circostanze attenuanti che dei fattori aggravanti: costituisce circostanza attenuante il comportamento irreprensibile dello studente/studentessa sul piano disciplinare nell'anno in corso ed eventualmente nell'anno precedente; costituiscono, invece, elementi **progressivamente** aggravanti:

- la recidiva,

- precedenti disciplinari nell'arco dell'anno scolastico considerato,

- l'entità e natura del danno prodotto.

Ferme restando le sanzioni disciplinari, nel caso di danni al patrimonio di terzi, il genitore dello studente/studentessa, ovvero il tutore o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, è tenuto a risarcire la/le persona/e lesa/e secondo quanto previsto dal c.c. e dalle normative vigenti; nel caso di danni al patrimonio della scuola (beni mobili ed immobili), lo studente/studentessa si rende responsabile di danno erariale[3] e, pertanto, il genitore, ovvero il tutore o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, è tenuto a risarcire la scuola secondo la normativa vigente in materia.

Sono da intendersi come sanzioni, in ordine di gravità:

1. Richiamo scritto del docente (da inserire preceduto dalla dicitura "ANNOTAZIONE" nella sezione "Note" del Registro Elettronico);
2. Nota disciplinare del docente (da inserire nella sezione "Note" del Registro Elettronico);
3. Nota disciplinare della vicepresidenza;
4. Ammonizione scritta del Dirigente Scolastico;
5. Sospensione dalle visite guidate o dei viaggi d'istruzione;
6. Allontanamento lezioni fino a quindici giorni (commutabile in attività utili alla comunità scolastica);
7. Allontanamento dalle lezioni oltre i quindici giorni;
8. Esclusione dello studente/studentessa dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Art. 18 – Applicazione del Regolamento

Il suddetto sistema di provvedimenti disciplinari è applicabile a tutti i momenti in cui si articola l'attività scolastica e non alla sola attività curricolare che si svolge in aula. Il medesimo è infatti applicabile durante:

- l'ingresso e l'uscita dalla scuola,
- l'intervallo,
- la pausa pranzo per gli allievi che permangono nei locali della scuola,
- la permanenza nei locali del bar (qualora riattivato),
- i trasferimenti tra aule diverse,

[3] In caso di gravi e comprovati problemi economici (ISEE fino a 6.000 €) è possibile commutare il risarcimento pecuniario con attività a beneficio dell'Istituzione scolastica.

- le aree del Convitto,
- le aree di pertinenza dell'Azienda,
- le attività sportive,
- le attività svolte in orario extra-curricolare,
- le uscite didattiche,
- i viaggi d'istruzione

e tutte le altre situazioni in cui gli studenti fruiscono del servizio scolastico in ogni sua forma e occasione: le attività sopra menzionate vanno, infatti, considerate a tutti gli effetti attività scolastiche e, in quanto tali, sottoposte alle suddette prescrizioni.

Art. 1G – Reati: rimando alla norma civile e penale

Le norme statuali di diritto civile e penale regolano le sanzioni che la Giustizia commina (ammenda, multa, detenzione ed arresto) ai colpevoli dei reati commessi contro le persone (ingiurie, violenze fisiche e psichiche) e le cose (furti, danneggiamento). Qualora vengano a conoscenza di reati perseguibili d'ufficio commessi nell'ambito scolastico, il Dirigente Scolastico (quale pubblico ufficiale), i docenti e il personale ATA (quali incaricati di pubblico servizio) hanno l'obbligo di denuncia, ai sensi dell'art. 361 del c.p. e 331 del codice di procedura penale.

Alle pene ed ai risarcimenti comminati dagli Organi di Giustizia per i reati eventualmente commessi da studenti dell'Istituto si somma l'irrogazione di provvedimenti disciplinari.

Si precisa che chi esercita una funzione pubblica è, a tutti gli effetti, un "incaricato di pubblico servizio" o un "pubblico ufficiale" e, in quanto tale, agisce per conto della Pubblica Amministrazione dalla quale dipende. Il Codice penale definisce alcune azioni che il privato cittadino può compiere nei confronti della sopracitata Pubblica Amministrazione come reati e determina le sanzioni comminabili. Si ricorda che tali reati sono normati da precisi articoli di cui segue breve ed esemplificativa descrizione:

art. 336 c.p.	violenza o minaccia a un pubblico ufficiale	chiunque usi violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio
art. 337 c.p.	resistenza a pubblico ufficiale	chiunque usi violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio mentre compie un atto dell'ufficio o

		servizio o a coloro che, richiesti, gli prestino assistenza
art. 340 c.p.	interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità	chiunque cagiona, fuori dai casi previsti da particolari disposizioni di legge, un'interruzione o turba la regolarità di un ufficio o di un servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità
art. 341-bis c.p.	oltraggio a pubblico ufficiale	chiunque offenda un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio in sua presenza o a causa o nell'esercizio delle sue funzioni (cfr. L. 94/2009)

Art. 20 – Modalità per l'adozione delle sanzioni disciplinari

Le sanzioni devono essere irrogate sempre in forma scritta, con annotazione sul registro di classe e, nei casi previsti, nel verbale dei Consigli di Classe. I provvedimenti, adeguatamente motivati e firmati, devono essere notificati alle famiglie.

Per quanto concerne le sanzioni che non comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica, sarà data comunicazione alle famiglie da parte dei docenti tramite Registro Elettronico.

Per l'irrogazione delle sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica deve essere avviato regolare procedimento disciplinare con la formale contestazione scritta degli addebiti da effettuarsi:

- entro sette giorni da quando il fatto è avvenuto o se ne è avuta conoscenza.
- al momento del rilevamento, da parte del Consiglio di Classe, della raggiunta somma di note disciplinari tale da giustificare un allontanamento.

Per l'irrogazione di sanzioni che prevedano il risarcimento del danno (determinato da dolo o da inosservanza di disposizioni dei docenti, degli assistenti tecnici e dei collaboratori scolastici), il procedimento è avviato su iniziativa autonoma del Dirigente Scolastico o su richiesta di un docente o di altro operatore della scuola, previa constatazione del danno e relativa contestazione scritta dell'addebito.

Nella contestazione deve essere data esplicita informazione all'interessato dell'entità specifica del risarcimento richiesto[4], della possibilità di far pervenire, entro e non oltre due giorni dalla data della notifica, una propria nota difensiva e/o di essere ascoltato, insieme ad eventuali testimoni a discarico, dal Dirigente Scolastico coadiuvato dal

[4] In caso di gravi e comprovati problemi economici (ISEE fino a 6.000 €) è possibile commutare il risarcimento pecuniario con attività a beneficio dell'Istituzione scolastica.

collaboratore del dirigente o direttamente dall'organo competente all'irrogazione della sanzione.

Qualora il danno fosse ascrivibile con evidenza ad una o più classi, ma non fosse stato possibile individuare il responsabile, il procedimento, limitatamente al risarcimento del danno, si intende applicato all'intera classe/i, salvo eventualmente rivalersi sul diretto responsabile se da essa/e conosciuto ed indicato.

Le sanzioni disciplinari saranno inserite nel fascicolo personale dello studente/studentessa e lo seguiranno nel suo percorso scolastico.

Art. 21 – Sanzioni e valutazione del comportamento

Tutti i provvedimenti che comportano una formulazione scritta concorrono automaticamente a determinare il voto intermedio e finale della condotta. **Concorrono altresì alla determinazione del credito scolastico per la parte in cui è valutata la qualità della partecipazione al dialogo educativo**; esso è comunque stabilito dal C.d.C. che valuta la gravità della mancanza disciplinare, anche in rapporto al fatto che essa sia episodica o ripetuta, in modo da commisurare ad essa il provvedimento da adottare.

In ogni caso, obbedendo ai dettami della normativa in vigore (e rammentando quanto previsto dall'art. 2 D.L. 137/2008 convertito nella L. 169/2008) sulla valutazione del comportamento degli studenti, «la votazione sul comportamento degli studenti, espressa in decimi e attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente/studentessa e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo».

TABELLA DISCIPLINARE

Infrazione	Figura o organismo deputato a deliberare il provvedimento disciplinare	Provvedimento disciplinare e relativa procedura di irrogazione
Infrazioni che comportano sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica		
1) Frequente disattenzione e/o disturbo durante la lezione.	Docente, Dirigente Scolastico o suo delegato (Vicepreside o Collaboratore di presidenza).	**Sanzioni diverse dall'allontanamento dalle lezioni, ovvero quanto previsto dalla sez. IV del presente Regolamento.**
2) Frequenti assenze strategiche.	Docente, Dirigente Scolastico o suo delegato (Vicepreside o Collaboratore di presidenza).	
3) Non giustifica le assenze/ritardi entro 3 giorni.	Docente, Dirigente Scolastico o suo delegato (Vicepreside o Collaboratore di presidenza).	
4) Frequente mancata esecuzione dei compiti assegnati a casa; frequenti mancanze di materiale didattico necessario, compreso abbigliamento per educazione fisica, per i laboratori e per l'Azienda.	Docente, Dirigente Scolastico o suo delegato (Vicepreside o Collaboratore di presidenza).	
5) Abbigliamento non consono al contesto scolastico.	Docente, Dirigente Scolastico o suo delegato (Vicepreside o Collaboratore di presidenza).	
6) Uso dello smartphone.	Docente, Dirigente Scolastico o suo delegato (Vicepreside o Collaboratore di presidenza).	
7) Assenza in aula senza motivazione, ovvero reiterata permanenza fuori dall'aula per lungo tempo, reiterate entrate in ritardo o uscite anticipate dall'Istituto non adeguatamente motivate, ripetuti ritardi al rientro dagli intervalli, ripetuti ritardo al cambio d'ora.	Docente, Dirigente Scolastico o suo delegato (Vicepreside o Collaboratore di presidenza).	
8) Comportamento e atteggiamento non adeguati al contesto scolastico.	Docente, Dirigente Scolastico o suo delegato (Vicepreside o Collaboratore di presidenza).	
9) Disturbo continuativo nei corridoi durante le ore di lezione e/o disturbo delle lezioni di altre classi.	Docente, Dirigente Scolastico o suo delegato (Vicepreside o Collaboratore di presidenza).	

10) Continua esecuzione in classe, senza previa autorizzazione, di compiti di altre materie.	Docente, Dirigente Scolastico o suo delegato (Vicepreside o Collaboratore di presidenza).	

Infrazione	Figura o organismo deputato a deliberare il provvedimento disciplinare	Provvedimento disciplinare e relativa procedura di irrogazione
Infrazioni che comportano l'allontanamento DA UNO A DUE GIORNI		
11) Recidiva dei comportamenti di cui a uno dei punti precedenti, ossia la ripetuta occorrenza delle precedenti infrazioni. Minimo 3 note disciplinari.	Consiglio di Classe.	**Allontanamento dalle lezioni DA UNO A DUE GIORNI, a seguito della procedura prevista dalla sez. IV del presente Regolamento, con *attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare* (art. 4, comma 8-bis, D.P.R. n. 134/2025.**
12) Scorrettezze, ingiurie e offese verso studenti, insegnanti, personale, Dirigente Scolastico, o altre persone, durante attività curriculari, extracurriculari, attività di PCTO, uscite didattiche e viaggi di istruzione, anche attraverso utilizzo di immagini o registrazioni (audio o video) finalizzate alla pubblicazione di post su social network, comunità virtuali, newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica istantanea, siti internet, etc.	Consiglio di Classe.	
13) Danneggiamenti volontari di arredi e/o locali scolastici, delle pareti, di oggetti dei compagni.	Consiglio di Classe.	
14) Uso di cellulari, smartphone o altri dispositivi allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati e registrazioni audio e/o video finalizzati ad uso non autorizzato, improprio o illecito.	Consiglio di Classe.	
15) Uscita dalla scuola senza permesso e/o mancato rientro in aula per gli studenti convittori.	Consiglio di Classe.	
16) Introduzione e utilizzo di alcoolici.	Consiglio di Classe.	
17) Introduzione e utilizzo di sigarette e prodotti alternativi alle sigarette.	**Consiglio di Classe.**	

Infrazione	Figura o organismo deputato a deliberare il provvedimento disciplinare	Provvedimento disciplinare e relativa procedura di irrogazione
Infrazioni che comportano l'allontanamento DA TRE A SETTE GIORNI		
28) Recidiva dei comportamenti di cui a uno dei punti precedenti, ossia la ripetuta occorrenza delle precedenti infrazioni. 3 note disciplinari + precedente allontanamento.	Consiglio di Classe.	**Allontanamento dalle lezioni DA TRE A SETTE GIORNI, a seguito della procedura prevista dalla sez. IV del presente Regolamento, con *attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture ospitanti convenzionate* (art. 4, comma 8-ter, D.P.R. 134/2025)**
19) Gravi scorrettezze, ingiurie, offese e atteggiamenti volgari o inappropriati verso studenti, insegnanti, personale, Dirigente Scolastico, o altre persone, durante attività curriculari, extracurriculari, attività di PCTO, uscite didattiche e viaggi di istruzione, anche attraverso utilizzo di immagini o registrazioni (audio o video) finalizzati alla pubblicazione di post su social network, comunità virtuali, newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica istantanea, siti internet, etc.	Consiglio di Classe.	
20) Discriminazione e molestie (verbali, fisiche, psicologiche, sessuali) continuate nei confronti di studenti, insegnanti, personale, Dirigente Scolastico, o altre persone, durante attività curriculari, extracurriculari, attività di PCTO, uscite didattiche e viaggi di istruzione, anche attraverso utilizzo di immagini o registrazioni (audio o video) finalizzati alla pubblicazione di post su social network, comunità virtuali, newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica istantanea, siti internet, etc.	Consiglio di Classe.	

21) Uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, se non autorizzate da prescrizione.	Consiglio di Classe.	
22) Danneggiamenti di arredi scolastici, delle pareti, dei locali scolastici, in modo grave, fino ad arrivare ad atti di vandalismo e distruzione.	Consiglio di Classe.	**Allontanamento dalle lezioni DA TRE A SETTE GIORNI, a seguito della procedura prevista dalla sez. IV del presente Regolamento, con *attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture ospitanti convenzionate* (art. 4, comma 8-ter, D.P.R. 134/2025)**
23) Danneggiamenti volontari gravi di oggetti dei compagni e della Istituzione scolastica, fino ad arrivare ad atti di vandalismo e distruzione.	Consiglio di Classe.	
24) Falsificazione del Registro elettronico.	Consiglio di Classe.	
25) Lancio di oggetti che possano arrecare danno a cose o persone, sia all'interno della struttura scolastica sia dall'interno verso l'esterno.	Consiglio di Classe.	
26) Incitazione alla discriminazione e alla molestia (verbale, fisica, psicologica e sessuale) nei confronti di altre persone.	Consiglio di Classe.	
27) Violazione dei regolamenti di laboratori e spazi attrezzati (cfr. Regolamento dei laboratori e delle aule attrezzati nel Regolamento di Istituto).	Consiglio di Classe.	
28) Violazione delle norme di sicurezza (ad es. uscita dalla porta antincendio)	Consiglio di Classe.	
29) Uso dell'account e/o del badge di terzi.	Consiglio di Classe.	
30) Falsificazione o distruzione di documenti personali e di terzi (p.e. elaborati non di verifica, già corretti o meno).	Consiglio di Classe.	

31) Comunicazione di link e codici di accesso alle classi virtuali.	Consiglio di Classe.	**Allontanamento dalle lezioni DA TRE A SETTE GIORNI, a seguito della procedura prevista dalla sez. IV del presente Regolamento, con *attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture ospitanti convenzionate* (art. 4, comma 8-ter, D.P.R. 134/2025)**
32) Atteggiamenti aggressivi verso studenti, insegnanti, personale, Dirigente Scolastico, o altre persone, durante attività curriculari, extracurriculari, attività di PCTO, uscite didattiche e viaggi di istruzione, anche attraverso utilizzo di immagini o registrazioni (audio o video) finalizzati alla pubblicazione di post su social network, comunità virtuali, newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica istantanea, siti internet, etc.	Consiglio di Classe.	
33) Prevaricazione allo scopo di ottenere vantaggio economico.	Consiglio di Classe.	
34) Furto di oggetti personali di studenti, docenti e personale scolastico in genere, nonché della scuola.	Consiglio di Classe.	
35) Uso improprio e pericoloso del materiale o delle attrezzature scolastiche.	**Consiglio di Classe.**	

Infrazione	Figura o organismo deputato a deliberare il provvedimento disciplinare	Provvedimento disciplinare e relativa procedura di irrogazione
Infrazioni che comportano DIECI GIORNI di allontanamento dalle lezioni e contemporanee attività didattiche autonome individuate dal Consiglio di classe o altra attività formativa, ovvero allontanamento dalla scuola da OTTO A QUINDICI GIORNI		
36) Recidiva dei comportamenti di cui ai commi precedenti, ossia la ripetuta occorrenza delle precedenti infrazioni. 3 note disciplinari + 2 precedenti allontanamenti.	Consiglio di Classe.	**Allontanamento dalle lezioni DA OTTO A QUINDICI GIORNI, a seguito della procedura prevista dalla sez. IV del presente Regolamento, con *attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture ospitanti convenzionate* (art. 4, comma 8-ter, D.P.R. 134/2025)**
37) Impedimento di accesso alle strutture scolastiche ad alunni, personale, e Dirigente Scolastico.	Consiglio di Classe.	
38) Occupazione delle strutture scolastiche.	Consiglio di Classe.	
39) Comportamenti sessuali non consoni all'ambiente scolastico.	Consiglio di Classe.	
40) Possesso di qualsiasi tipo di oggetto (non facente parte della prevista dotazione scolastica) che possa essere utilizzato per recare danno fisico a studenti, insegnanti, personale, Dirigente Scolastico, o altre persone, durante attività curriculari, extracurriculari, attività di PCTO, uscite didattiche e viaggi di istruzione.	Consiglio di Classe.	
41) Divulgazione di foto o filmati che ritraggano atti osceni, prepotenze, aggressioni o diffamatori	**Consiglio di Classe.**	

Infrazione	Figura o organismo deputato a deliberare il provvedimento disciplinare	Provvedimento disciplinare e relativa procedura di irrogazione
Infrazioni che comportano l'allontanamento per un periodo UGUALE O SUPERIORE A QUINDICI GIORNI		
42) Recidiva dei comportamenti di cui a uno dei punti precedenti, ossia la ripetuta occorrenza delle precedenti infrazioni. 3 note disciplinari + 3 precedenti allontanamenti.	Consiglio di Istituto.	**Allontanamento dalle lezioni per un periodo UGUALE O SUPERIORE A QUINDICI GIORNI, a seguito della procedura prevista dalla sez. IV del presente Regolamento.**
43) Azioni che conducano a grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (p. e. incendio o allagamento).	Consiglio di Istituto.	
44) Induzione all'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti e psicotrope.	**Consiglio di Istituto.**	

Infrazione	Figura o organismo deputato a deliberare il provvedimento disciplinare	Provvedimento disciplinare e relativa procedura di irrogazione
Infrazioni che comportano l'allontanamento FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO, ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE E LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI		
45) Recidiva dei comportamenti di cui a uno dei punti precedenti, ossia la ripetuta occorrenza delle precedenti infrazioni. 3 note disciplinari + 4 precedenti allontanamenti.	Consiglio d'Istituto	**Allontanamento dalle lezioni FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO, ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE E LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI, a seguito della procedura prevista dalla sez. IV del presente Regolamento.**
46) Aggressione e violenza (fisica, psicologica, sessuale) perpetrata dal singolo o in gruppo verso studenti, insegnanti, personale, Dirigente Scolastico, o altre persone, durante attività curriculari, extracurriculari, attività di PCTO, uscite didattiche e viaggi di istruzione.	Consiglio d'Istituto	
47) Spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope	Consiglio d'Istituto	
48) Introduzione o uso di armi o di strumenti il cui uso improprio possa essere a queste assimilato (anche senza che queste portino al ferimento o alla morte di persone)	Consiglio d'Istituto	
49) Falsificazione o distruzione di atti personali o di terzi (p. e. elaborati di verifica, già corretti o meno)	Consiglio d'Istituto	
50) Altri atti non presenti nel presente Regolamento di disciplina ma differibili all'Autorità giudiziaria.	**Consiglio d'Istituto**	